



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

3.07.2016

Esame avvocato e correzione secondo le modalità indicate dalla Commissione centrale: i plichi vanno mescolati senza criteri predeterminati; in difetto, c'è illegittimità.

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza n. 526 del 9.2.2016

...omissis...

FATTO

La ssss ha partecipato all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2013, dal quale è stata esclusa all'esito della correzione delle prove scritte per avere riportato un punteggio complessivo di 83, inferiore al minimo di 90.

La candidata ha impugnato il provvedimento di esclusione, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto con sentenza in forma semplificata 29 ottobre 2014, n. 618.

La dottoressa Toscano ha interposto appello contro la sentenza con i seguenti motivi:

1. violazione degli artt. 60 e 74 c.p.a. La sentenza breve sarebbe radicalmente nulla perché motivata con riferimento a precedenti decisioni inconferenti con le censure spese;
2. omessa o illogica motivazione sul primo motivo del ricorso (violazione della necessaria corrispondenza tra il punteggio a disposizione di ogni commissario, riguardo ai criteri di valutazione, e il punteggio attribuito);
- 3.1. omessa o illogica motivazione sul secondo motivo del ricorso (mescolamento e abbinamento delle buste ai fini della successiva correzione ad opera della Sottocommissione non in seduta plenaria);
- 3.2. ancora omessa o illogica motivazione sul secondo motivo del ricorso (violazione delle prescrizioni dettate dalla Commissione centrale circa

l'assegnazione degli elaborati alle Sottocommissioni dopo un congruo rimescolamento, senza alcun criterio stabilito);

4. omessa o illogica motivazione sul terzo motivo del ricorso (mancanza delle sottoscrizioni di tutti i componenti della Sottocommissione nel foglio, allegato al verbale, contenente le motivazioni dell'insufficienza degli elaborati).

L'appellante ha anche formulato un'istanza cautelare e un'istanza istruttoria.

L'Amministrazione della giustizia si è costituita in giudizio per resistere all'appello, depositando la relazione della Sottocommissione competente.

Con ordinanza 27 maggio 2015, n. 2301, la Sezione ha accolto la domanda cautelare nei limiti della fissazione a breve dell'udienza di merito.

L'Amministrazione ha affidato le sue difese a una successiva memoria.

Con memoria di replica, l'appellante considera tardiva la memoria dell'Amministrazione, che contesta comunque nel merito.

All'udienza pubblica del 17 novembre 2015, l'appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Premessa. In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall'art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.

Ancora *in limine*, è fondata l'eccezione dell'appellante sulla tardività della memoria difensiva dell'Amministrazione. Questa è stata depositata il 17 ottobre, che cadeva di sabato, mentre – per effetto del combinato disposto dell'art. 73, comma 1, c.p.a., e dell'art. 155, quinto comma, c.p.c. – l'ultimo giorno libero utile sarebbe stato quello di venerdì 16.

La memoria è dunque inammissibile.

1. In primo luogo, l'appellante considera nulla la sentenza breve del T.A.R. perché priva di reale motivazione, in quanto fondata su precedenti incongrui.

Il motivo non ha pregio, sia perché la sentenza di primo grado non si limita a motivare *per relationem*, sia perché, anche ove fossero corrette le argomentazioni della parte privata, la decisione non sarebbe per ciò solo nulla, ma andrebbe esaminata nel merito e, se del caso, riformata.

2. L'appellante ripropone poi il primo motivo del ricorso introduttivo, censurando la mancata decurtazione proporzionale del punteggio massimo attribuibile al candidato per ciascuna prova in ragione del numero delle insufficienze riscontrate.

Detto con maggiore chiarezza: ogni commissario avrebbe a disposizione 10 punti, da distribuire equamente secondo gli otto criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione centrale, cosicché, per ogni lacuna individuata, potrebbe decurtare di non più di 1,25 punti il punteggio totale. Ciò non sarebbe avvenuto, con penalizzazione della candidata ritenuta eccessiva.

Il "suggestivo criterio di <<distribuzione geometrica>> del punteggio" (per usare l'icastica espressione contenuta nella relazione della Sottocommissione) non ha però alcun fondamento.

Non vi è ragione per non confermare quanto la Sezione ha scritto nell'ordinanza cautelare, e cioè che il motivo trascura il carattere complessivo e sintetico del voto, in cui si riassume il giudizio.

3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, l'appellante fa valere delle censure di ordine formale all'operato degli organi della procedura d'esame.

Nella seduta del 13 dicembre 2013, in occasione del raggruppamento e successivo mescolamento dei plichi contenenti gli elaborati delle tre giornate d'esame, la Sottocommissione sarebbe stata formata solo da avvocati e dunque non si sarebbe costituita in sessione plenaria. Ne risulterebbero di conseguenza violati l'art. 22, comma 4, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e i criteri generali stabiliti dalla Commissione centrale con il verbale del 2 dicembre 2013, secondo cui le Sottocommissioni avrebbero dovuto curare la partecipazione a tutte le operazioni in discorso delle varie componenti professionali.

Inoltre, nella seduta del 13 gennaio 2014, le Sottocommissioni in seduta plenaria avrebbero predeterminato secondo una progressione numerica la regola di divisione fra le diverse Sottocommissioni, per la correzione, degli elaborati scritti, ancora una volta violando le prescrizioni impartite dalla Commissione centrale, che avrebbero imposto il rimescolamento (cioè l'affidamento alla sorte) con esclusione di qualsiasi criterio prestabilito.

Il T.A.R. ha svalutato queste trasgressioni, considerandole infondate (quanto alla necessaria presenza simultanea dei componenti di tutte e tre le categorie professionali presenti nelle Sottocommissioni, che - secondo costante giurisprudenza - non parteciperebbero ai lavori in rappresentanza di interessi settoriali) o sostanzialmente innocue, essendo garantita l'oggettività e la trasparenza dei criteri di riparto.

La risposta non è convincente. Giustamente l'appellante replica di non avere censurato il mancato pluralismo nella composizione della Sottocommissione o una concreta disparità di trattamento, ma la violazione di specifici obblighi di comportamento.

Risulta dunque accertata la violazione sotto più profili della *lex specialis* della procedura d'esame. Si tratta, certo, di violazioni formali, dalle quali però - indipendentemente dall'accertamento di una concreta lesione dell'interesse dell'appellante - non può che discendere l'illegittimità degli atti impugnati. Fatte salve le differenze specifiche, tale conclusione è in linea con quanto ha affermato l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato in una vicenda per certi versi analoga, nel senso che una potenziale lesione della regola dell'anonimato è di per sé ragione di invalidità, indipendentemente da un concreto accertamento dell'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (sentenza 20 novembre 2013, n. 26).

4. Accolto il secondo motivo, il terzo motivo del ricorso introduttivo resta assorbito.

5. Dalle conclusioni che precedono discende che l'appello è fondato e va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, accoglimento del ricorso di primo grado.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

E' appena il caso di aggiungere - essendo peraltro ovvio, secondo i principi - che gli effetti della presente decisione valgono negli stretti limiti soggettivi della domanda azionata.

Tenuto conto della sostanziale novità della questione, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

p.q.m.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

ScuolaDirittoAvanzato